

## La governance del Sistan

**1.** Il D.P.R. n. 166/2010 ha ridotto il numero dei componenti del Comstat; ritiene che sarebbe opportuno reintrodurre un maggiore grado di rappresentatività in seno all'organo direttivo del Sistan?

**Risposta:**

Si ritiene che sia necessario ampliare il numero dei rappresentanti dei Comuni in seno al Comstat (prima del D.P.R. n. 166/2010, com'è noto, i rappresentanti dei Comuni erano 3). Ciò in quanto l'unico rappresentante spettante ai Comuni ai sensi del D.P.R. n. 166/2010 è per prassi espressione della funzione politica degli enti, nominato dall'ANCI, e ciò indebolisce la rappresentatività dei Comuni in quanto non è rappresentata la funzione tecnico-amministrativa.

**2.** Ritiene opportuno che vengano riviste le direttive e gli atti di indirizzo adottati dal Comstat?

**Risposta:**

Si ritiene che sia necessaria una rivisitazione delle direttive e degli atti di indirizzo del Comstat, anche per tener conto dell'evoluzione normativa e delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Si ritiene necessario anche prevedere un sistema che garantisca la piena attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo, in passato fortemente disattesi. Si ritiene infine necessario disporre di un nuovo impianto normativo di rango legislativo, che potrebbe essere ravvisato o in una integrazione/revisione del TUEL o in altri provvedimenti legislativi, primari o delegati.

**3.** In una prospettiva di riforma del D.lgs. n. 322/1989, come giudica l'opzione che tutte le amministrazioni pubbliche si responsabilizzino pienamente sulla funzione statistica a partire dai vertici, con il supporto di un autorevole ufficio di statistica?

**Risposta:**

L'opzione viene valutata positivamente, se ciò può contribuire al corretto assolvimento dell'obbligo di costituire l'ufficio di statistica e di garantirne il funzionamento. Si ritiene infatti che il corretto assolvimento della funzione statistica debba far capo al Sindaco e che i vertici comunali (direttore generale e/o segretario) debbano rispondere disciplinarmente, amministrativamente e contabilmente della mancata costituzione dell'ufficio, così come di una scarsa efficacia e di una scarsa efficienza. Per la concreta applicazione di una norma di questo tipo si ritiene indispensabile che l'Istat svolga un ruolo di sollecitazione e monitoraggio presso le Amministrazioni comunali.

**4.** Considerato che l'indipendenza professionale della statistica può essere garantita anche da assetti organizzativi in grado di soddisfare meglio le esigenze locali, come giudica l'idea di far leva sull'assemblea dei sindaci, che potrebbe, provincia per provincia, individuare forme di esercizio della funzione statistica più consone al territorio rappresentato?

**Risposta:**

Le forme di esercizio della funzione statistica, così come di altre funzioni comunali e degli enti locali sono stabilite dalla legge. L'idea proposta di far leva sull'assemblea dei sindaci a livello locale potrebbe determinare una eccessiva differenziazione territoriale delle forme di esercizio della funzione statistica. Gli organi provinciali o metropolitani (meglio i Consigli, provinciale e metropolitano) possono eventualmente deliberare sull'esercizio associato delle funzioni, nei limiti delle disposizioni di legge, fatte salve comunque le prerogative del comune capoluogo.

---

**5. Quale ruolo, a suo parere, dovrebbero svolgere gli Uffici territoriali dell'Istat?**

**Risposta:**

Gli Uffici territoriali dell'Istat dovrebbero svolgere attività di supporto tecnico, di supporto metodologico e di formazione e aggiornamento a favore degli uffici del Sistan presenti sul territorio.

Si potrebbe anche valutare l'ipotesi di attivare una funzione di surroga nei confronti degli enti inadempienti, escludendo però ogni prospettiva "gerarchica" nei confronti del territorio.

---

## **I soggetti della Rete**

**6.** Per il Legislatore del 1989, ogni Comune si sarebbe dovuto dotare di un ufficio di statistica. Alla luce di quanto è avvenuto nei trenta anni trascorsi dalla istituzione del Sistan, ritiene che quella prescrizione sia ancora attuale? In caso contrario, come la riformulerebbe?

**Risposta:**

La prescrizione va probabilmente rivista, nel senso che ogni comune deve essere tenuto ad assolvere la funzione statistica. Quest'obbligo potrebbe poi tradursi in un modello a geometria variabile, che preveda l'obbligo di costituire un ufficio di statistica per i comuni di maggiori dimensioni, ad esempio per i comuni capoluogo di provincia e/o per i comuni AR del Censimento permanente, e la possibilità di costituire un ufficio di statistica o di svolgere la funzione in forma associata per i rimanenti comuni, con il coordinamento del comune capoluogo.

---

**7.** Negli anni, ormai trenta, trascorsi dalla sua istituzione, il Sistan è cresciuto inglobando nuovi soggetti pubblici e privati. Ritiene che, oltre all'attuale sistema di inclusione, sia giusto prevedere anche forme di esclusione per quegli enti che non risultino più in possesso dei requisiti organizzativo-funzionali per restare nel Sistan?

**Risposta:**

Si ritiene corretto prevedere anche forme di esclusione, limitatamente ai soggetti che non hanno l'obbligo di costituire un ufficio statistica facente parte del Sistan, al fine di preservare il livello qualitativo. Per i soggetti obbligati a costituire un ufficio statistica devono invece essere previsti interventi volti a preservare i requisiti organizzativo-funzionali minimi per restare nel Sistan.

---

**8.** Ritiene sia ancora attuale la prescrizione di cui all'art. 2. lett. e) del D.lgs. n. 322/1989, secondo cui anche le Unità sanitarie locali – ora ASL – debbano fare parte del Sistan?

**Risposta:**

Si ritiene che le ASL debbano continuare a far parte del Sistan, garantendo però al contempo la condivisione e la circolazione di informazioni statistiche, nel rispetto della normativa sulla privacy, comunque senza la mediazione della regione. Sarebbe opportuno in proposito valutare se e quale apporto abbiano dato le ASL dalla costituzione del Sistan a oggi.

---

## La produzione di dati in ambito Sistan

**9.** Struttura e finalità del Psn sono tuttora disciplinate dall'art. 13 del D.lgs. n. 322/1989 e successive modifiche ed integrazioni. E' opinione diffusa che sia necessario uno snellimento dell'iter e la revisione di alcuni concetti. Potrebbe avanzare idee in proposito?

**Risposta:**

Pur condividendo la necessità di uno snellimento dell'iter e di approvazione del PSN e la revisione di alcuni concetti, si ritiene che il PSN debba mantenere la natura di regolamento, in quanto ciò comporta una forte semplificazione dal punto di vista del trattamento dei dati personali per gli enti titolari del trattamento. Se il PSN non avesse valenza regolamentare, infatti, ogni soggetto titolare dovrebbe aver adottato il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e richiedere la preventiva autorizzazione del Garante sul singolo lavoro, a meno che il trattamento statistico non sia previsto da una specifica disposizione di legge.

Si potrebbe infine ipotizzare una procedura semplificata di un elenco separato per gli studi progettuali e le sperimentazioni.

---

**10.** L'attuale assetto degli uffici di statistica ne delinea una duplice funzione: insieme a quella di fornire l'informazione per il Psn, anche l'altra di raccogliere ed elaborare dati per l'amministrazione di appartenenza. Concorda che tale seconda funzione si sia accresciuta nel tempo e che implichi un arricchimento di professionalità?

**Risposta:**

E' indubbio che il ruolo degli Uffici di statistica non sia più soltanto quello di collaborare con l'Istat per fornire l'informazione per il PSN e che nel tempo (non allo stesso modo in tutte le amministrazioni) si sia rafforzata l'importanza della funzione volta a soddisfare le esigenze informative dell'Amministrazione di appartenenza, per supportare le attività di programmazione/monitoraggio/controllo, nonché i fabbisogni conoscitivi e informativi della cittadinanza, anche al fine di favorire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Il riconoscimento ed il rafforzamento di questa duplice funzione degli uffici di statistica va indubbiamente accompagnato da un arricchimento di professionalità, ottenibile non solo con nuove risorse, ma anche e soprattutto con interventi formativi obbligatori a favore dei responsabili e degli addetti degli uffici di statistica. Fra le materie oggetto di formazione, oltre alle tecniche di analisi e di descrizione dei dati, andrebbero inclusi anche la comunicazione e il "data journalism", nella considerazione che i dati statistici sono utili agli amministratori, alle imprese, ai cittadini, agli studenti, ai mass media solo se trasformati in informazioni fruibili dai destinatari.

Il Censimento permanente della popolazione costituisce allo stesso tempo una minaccia e un'opportunità per l'affermarsi di questo duplice ruolo degli uffici di statistica. E' un'opportunità in quanto la maggiore disponibilità di dati a livello territoriale che – a regime – sarà garantita favorirà lo sviluppo di analisi sempre più dettagliate, tempestive e puntuali. E' una minaccia in quanto le attività

---

legate allo svolgimento delle operazioni censuarie, **in assenza di un rafforzamento degli uffici**, rischia di assorbire la totalità delle risorse, rendendo difficile (se non impossibile) svolgere altre attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati e informazioni di interesse delle amministrazioni di appartenenza.

L'auspicato rafforzamento (sia qualitativo che quantitativo) degli uffici di statistica potrebbe consentire di inserire nel nuovo assetto normativo anche l'obbligo per le amministrazioni a dotarsi di un corredo statistico per i principali atti di programmazione e di governo. In caso di inadempienza potrebbe esserci lo spazio per un ruolo di surroga da parte di altra entità Sistan, in particolare gli uffici regionali Istat.

---

## **11. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL SISTAN** Oltre a fornire risposta alle dieci domande poste, si segnala la necessità di affrontare nell'ambito della riforma del Sistan (o anche come semplice modifica dell'attuale D.Lgs. 322/89) anche i temi relativi al **trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistan**

### **Risposta:**

1) Possibile revisione della norma relativa **all'obbligo di risposta** (art. 7).

Fermo restando che i dati sensibili (ora "categorie particolari di dati") non rientrano nell'obbligo a meno che questo non sia previsto da una espressa disposizione di legge, si dovrebbe verificare la possibilità di modificare il testo del D.Lgs. 322 in modo da rendere possibile l'estensione dell'obbligo di fornire i dati per il trattamento dei dati per finalità statistica (da parte dello stesso titolare) quando l'obbligo è già previsto dalla legge per altra finalità istituzionale.

Oggi è invece necessario che anche la finalità statistica sia espressamente prevista dalla legge, ma questo non discende direttamente né dal Regolamento UE, né dalle disposizioni integrative/attuative nazionali (D.l.196/2003 aggiornato al 2018), che su questo punto rinviano alla normativa nazionale (nel nostro caso il D.Lgs.322).

2) Appare importante risolvere alcuni aspetti, relativi alla comunicazione e al trattamento di dati personali per lavori **non compresi nel PSN**, effettuati da uffici o enti del Sistan per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione di appartenenza:

A) Fornire la necessaria base giuridica al trattamento di categorie particolari di dati personali nell'ambito di lavori Sistan non compresi nel PSN (***Vedi allegata proposta USCI per prima bozza di articolato***)

B) Fornire opportuna base giuridica alla comunicazione di dati personali relativi alla amministrazione di appartenenza, o da questa detenuti per finalità istituzionali, da parte degli uffici statistici del Sistan ad altri soggetti Sistan, anche per lavori non compresi nel PSN.

---